

Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2015, n. 80-2688

L.r. n. 11/2012 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) - L.r. n. 3/2014 (legge sulla montagna). Integrazione della D.G.R. n. 52-5890 del 3 giugno 2013 (Approvazione criteri, requisiti e modalita' per la nomina con decreto presidenziale dei commissari liquidatori delle comunita' montane).

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Vista la legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) che, agli articoli 12 e seguenti, individua il percorso per il superamento delle comunità montane;

visto, in particolare, l'articolo 14 della medesima legge, in base al quale il Presidente della Giunta regionale dispone con proprio decreto la nomina di un Commissario per ciascuna delle comunità montane i cui comuni non abbiano deliberato di costituirsi integralmente in unione;

vista la D.G.R. n. 52-5890 del 3 giugno 2013, con la quale sono stati individuati i criteri, i requisiti e le modalità per la nomina con decreto presidenziale dei Commissari liquidatori delle comunità montane;

visto l'articolo 13 della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna), a norma del quale entro il 31 marzo 2014, il Presidente della Giunta regionale provvede ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della l.r. 11/2012, alla nomina dei Commissari delle comunità montane nei casi previsti dalla norma;

dato atto che, a seguito dell'espletamento delle procedure previste con D.G.R. n. 52-5890 del 3 giugno 2013, con separati decreti presidenziali (D.P.G.R. nn. 27 – 40 del 31.3.2014 e nn. 42 – 43 e 45 – 47 del 15.4.2014), si è pervenuti alla nomina di un Commissario per ciascuna delle diciannove comunità montane interessate;

dato atto che i suddetti incarichi sono stati prorogati, da ultimo con i D.P.G.R. nn. da 51 a 69 del 25 giugno 2015, fino al 31 dicembre 2015;

rilevato che tutti gli incarichi commissariali conferiti ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 11/2012 e 13 della l.r. 3/2014 con i decreti presidenziali sopra indicati si approssimano pertanto alla scadenza;

considerato che, ai sensi degli articoli 12, commi 9 e 10, e 15, comma 5 della l.r. 11/2012, i Commissari delle comunità montane devono, tra l'altro, predisporre un'ipotesi di liquidazione e di riparto dei beni, delle attività e delle passività delle comunità montane nei confronti delle unioni montane e dei comuni montani non inclusi in unioni montane presenti nell'ambito territoriale di riferimento, ipotesi di riparto che la Giunta regionale deve esaminare e autorizzare ai sensi dell'articolo 15, comma 6, della l.r. 11/2012;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 15, comma 9, della l.r. 11/2012, le procedure di liquidazione si concludono entro novanta giorni dall'approvazione del provvedimento previsto dal comma 6 della medesima disposizione;

rilevato che, per poter essere incluse nei piani di riparto di cui sopra, le unioni montane istituite nell'ambito territoriale di ciascuna comunità montana devono essere preventivamente valutate dalla

Giunta regionale sotto il profilo della rispondenza ai requisiti previsti dall'articolo 7 della l.r. 3/2014;

dato atto che con le DD.G.R. n. 1 - 568 del 18 novembre 2014, n. 13 - 1179 del 16 marzo 2015, n. 20-1947 del 31 luglio 2015 e n. 14-2551 del 9 dicembre 2015 sono stati adottati i primi quattro stralci della Carta delle forme associative del Piemonte, ai sensi dell'art. 8, comma 8, della l.r. 11/2012, nella quale sono stati via via inserite le unioni montane di cui è stata sancita l'istituzione;

dato atto che la Giunta regionale sta procedendo all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, comma 6, della l.r. 11/2012 relativamente alle comunità montane nel cui ambito territoriale si sia esaurito il procedimento di valutazione previsto dall'articolo 7 della l.r. 3/2014 e che, ai sensi della D.G.R. n. 36-2291 del 19 ottobre 2015, detti provvedimenti dovranno essere assunti entro il 31 dicembre 2015, salvo casi particolari per i quali ciò non sia possibile;

ritenuto pertanto di dover prorogare gli incarichi dei commissari per il periodo necessario allo svolgimento delle attività di liquidazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, commi 7, 8 e 9 della l.r. n. 11/2012, che non potranno protrarsi oltre il termine di 90 giorni dalla data del provvedimento di autorizzazione di cui al comma 6 dell'articolo 15;

ritenuto pertanto di integrare il numero 13) della D.G.R. n. 52-5890 del 3 giugno 2013, come già integrato con D.G.R. n. 33-808 del 22 dicembre 2014, stabilendo che la durata degli incarichi commissariali già conferiti ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 11/2012 e successivamente prorogati, in scadenza al 31.12.2015 è prorogabile fino ad ulteriori 6 mesi, salvo anticipata conclusione dovuta all'espletamento delle procedure di liquidazione previste dall'articolo 15, comma 9 della l.r. n. 11/2012;

dato atto che, come già stabilito con D.G.R. n. 52-5890 del 3 giugno 2013, le proposte per l'adozione dei decreti presidenziali di nomina ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 11/2012 saranno formulate congiuntamente dall'Assessore agli Enti Locali e dall'Assessore allo Sviluppo della Montagna;

ritenuto congruo individuare il compenso mensile da corrispondere ai Commissari nella misura del cinquanta per cento dell'ammontare dell'indennità prevista per i Sindaci dei Comuni con popolazione pari a quella complessiva della comunità montana di riferimento, in linea con quanto già previsto con D.G.R. n. 52-5890 del 3 giugno 2013;

ritenuto opportuno disporre che il predetto compenso, dalla data di notifica del provvedimento di cui all'articolo 15, comma 6 della l.r. n. 11/2012 e fino al termine dell'incarico è ridotto alla metà di quanto stabilito al punto precedente;

visto l'articolo 15, comma 4, della l.r. 11/2012, a norma del quale le spese afferenti all'attività dei commissari sono a carico della liquidazione;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale;

vista la l.r. 28 settembre 2012, n. 11 e s.m.i.;

vista la l.r. 14 marzo 2014, n. 3;

vista la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i.;

vista la l.r. 23 marzo 1995, n. 39 e s.m.i.;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1) di integrare il punto 13) della D.G.R. n. 52-5890 del 3 giugno 2013, come già integrato con d.g.r. n. 33-808 del 22 dicembre 2014, stabilendo che la durata degli incarichi commissariali già conferiti ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 11/2012 e successivamente prorogati, in scadenza al 31.12.2015 è prorogabile fino ad ulteriori 6 mesi, salvo anticipata conclusione dovuta all'espletamento delle procedure di liquidazione previste dall'articolo 15, comma 9 della l.r. n. 11/2012;

2) di stabilire che il compenso ai Commissari sarà corrisposto per ogni mese di svolgimento dell'incarico e sarà commisurato al cinquanta per cento dell'indennità mensile percepita dal Sindaco del comune avente un numero di abitanti corrispondente alla fascia di appartenenza della comunità montana oggetto di commissariamento, la relativa spesa è da imputarsi a carico della liquidazione ai sensi dell'art. 15, comma 4 della l.r. 11/2012;

3) di stabilire che il predetto compenso, dalla data di notifica del provvedimento di cui all'articolo 15, comma 6 della l.r. n. 11/2012 e fino al termine dell'incarico è ridotto alla metà di quanto stabilito al punto precedente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)